



**COMUNE DI PECETTO TORINESE**  
CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3  
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073 – e mail: info@comune.pecetto.to.it  
Partita IVA 02085860019 - C.F. 90002610013

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
PER IL SERVIZIO  
DI TRASPORTO SCOLASTICO**

**(ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER  
ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI)**

**CODICE CIG 9895043FC9**

**Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Pecetto Torinese, nonché i servizi di trasporto da rendere per attività scolastiche o parascolastiche autorizzate od approvate dalle autorità scolastiche e per attività ricreative, culturali o sociali programmate dal Comune e destinate agli alunni frequentanti le scuole stesse.

L'impresa aggiudicataria è obbligata a garantire il trasporto, con mezzi idonei, di alunni diversamente abili, senza ulteriori oneri per il Comune.

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e la ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella di affidamento del servizio.

**Art. 2 – NATURA DEL SERVIZIO**

Il servizio di trasporto scolastico consiste, in via principale e salve diverse modalità organizzative legate alle necessità del servizio, nel trasporto dell'alunno dall'abitazione di residenza o dal domicilio indicato dai genitori, oppure nelle immediate vicinanze di tali luoghi, alla scuola frequentata e viceversa.

Al momento della raccolta ed al ritorno i genitori devono essere presenti personalmente o mediante persona munita di delega alle operazioni di salita e discesa. Resta inteso che è compito dell'autista assicurarsi che il bambino venga consegnato a persona autorizzata. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è conosciuta dall'autista, questi chiede la presentazione di un documento valido di identità e della delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino o da un soggetto che ne esercita la potestà ai sensi di legge e con allegata fotocopia di un documento di identità del genitore stesso.

Solo ed esclusivamente per gli alunni appositamente autorizzati a norma dall'art. 19-bis del D.L. 148/2017, le cui generalità saranno comunicate dal Comune all'Impresa, sarà consentito di usufruire in modo autonomo del servizio.

All'appaltatore è richiesto, per quanto possibile, di garantire stabilità nella presenza degli autisti sui mezzi per favorire buone relazioni con i fruitori del servizio per tutta la durata dell'appalto, fatta salva la necessità di procedere alla sostituzione del personale che non sia in possesso di anche uno solo dei requisiti indicati all'interno del presente capitolato.

Gli autisti hanno la responsabilità degli utenti trasportati durante tutto il periodo di permanenza sugli automezzi, cioè dal momento in cui salgono al momento in cui scendono, limitatamente a quanto prescritto dagli artt. 1681 e 1682 del Codice Civile.

Per i danni provocati dagli utenti, l'impresa potrà rivalersi direttamente ed esclusivamente sulle famiglie degli stessi, dandone comunicazione al Comune. Non è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Il servizio oggetto del presente capitolato è considerato di pubblica utilità al fine di facilitare la frequenza scolastica, ai sensi della L.R. 28/2007, e non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.

Il suddetto servizio è altresì da considerarsi pubblico essenziale. La ditta appaltatrice si impegna pertanto ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano il diritto di sciopero.

In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Qualora agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, l'Amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

In caso di abbandono o sospensione ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili, e con l'eventuale risarcimento dei danni.

### **Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO**

Il contratto di appalto avrà durata per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, con possibilità di rinnovo per due ulteriori anni scolastici.

I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario disposto dalle Autorità Scolastiche.

L'inizio e il termine del servizio possono essere differiti o anticipati dall'Amministrazione in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, senza che ciò costituisca motivo di indennizzo, modifica di prezzo o pretesa alcuna da parte dell'impresa.

Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di selezione del contraente, il Comune di Pecetto Torinese si riserva la facoltà di chiedere all'aggiudicatario una proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 per un massimo di mesi sei alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza. La proroga del contratto verrà disposta dall'Amministrazione Comunale senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta.

Il Comune, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, economici o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere unilateralmente dal contratto, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti danni o compensazioni di sorta.

### **Art. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto scolastico sono le seguenti:

- a) **luogo di espletamento:** ambito territoriale comunale ovvero esterno per gite ed eventuali attività varie;
- b) **periodo di espletamento:** da settembre a giugno, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica;
- c) **giorni settimanali di espletamento:** dal lunedì al venerdì;
- d) **caratteristiche del servizio:** raccolta degli utenti su fermate predeterminate in rapporto alle iscrizioni al servizio pervenute;
- e) **numero mezzi da utilizzarsi per l'espletamento del servizio:** quelli necessari a garantire l'assoluto rispetto degli orari di inizio/termine delle lezioni, con possibilità, previo accordo con il Comune, anche di modifiche alle linee, mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso.

## **Art. 5 - PERCORSI**

Il servizio deve essere eseguito, con eventuali più rientri, orientativamente secondo i percorsi e gli orari applicati nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 (Allegato 1). Sia i percorsi, sia gli orari si intendono di massima e non vincolanti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare, prolungare o diminuire i percorsi a seconda delle necessità od opportunità che si verificassero nel corso dell'appalto, tenendo conto delle richieste dell'utenza o di esigenze organizzative, all'avvio di ciascun anno scolastico.

In tali casi il corrispettivo alla ditta varierà qualora si rendesse necessario l'utilizzo di più mezzi, fatte salve condizioni di maggior favore per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, il Comune di Pecetto Torinese, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'impresa aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'impresa aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **Art. 6 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

Fatti salvi i casi dei trasporti offerti a titolo gratuito come da offerta tecnica, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare ulteriori servizi, nel quadro delle attività didattiche degli studenti, per gite di istruzione o attività sportive all'interno del territorio comunale ovvero al di fuori.

In tale ultima ipotesi verrà applicato il costo per ogni uscita indicato in sede di offerta per ogni pullman di 54 posti, nel raggio di 20 km dal territorio comunale, previa intesa circa tempi e modalità di effettuazione del servizio.

I servizi in oggetto dovranno essere fatturati a parte.

## **Art. 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Sono a carico della ditta appaltatrice:

- 1) fornitura, manutenzione, revisione, riparazione ed assicurazione degli automezzi, che devono essere in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti normative ed in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria
- 2) imposte e tasse
- 3) spese di carburante
- 4) spese per l'uso di magazzini, tettoie, garage e quant'altro necessario per il ricovero dei mezzi
- 5) oneri e contributi per il personale e relative assicurazioni nel rispetto dei contratti di categoria, nonché spese di formazione ed aggiornamento
- 6) regolare lavaggio interno ed esterno di tutti gli autobus adibiti al servizio in ogni caso in cui le condizioni igieniche lo rendano necessario, con eventuale attività di sanificazione e igienizzazione sulla base della normativa nazionale e regionale vigente
- 7) controlli periodici dei mezzi di trasporto al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio
- 8) sostituzione dei veicoli in caso di avaria
- 9) rispetto degli orari definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'anno
- 10) trasporto degli aventi diritto, non permettendo l'accesso a persone estranee al servizio; la salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità
- 11) trasporto, nel rispetto delle vigenti normative, degli utenti disabili, ammettendo, se del caso, la presenza di eventuali accompagnatori
- 12) sorveglianza degli alunni trasportati al fine di prevenire ed evitare danni a persone e cose ed episodi vandalici o atti di bullismo
- 13) dotazione degli utenti di un tesserino con fotografia

- 14) collaborazione con l'Ufficio Istruzione nella determinazione dei percorsi e nel fornire tutti i suggerimenti utili per una migliore organizzazione e svolgimento del servizio, sia prima dell'inizio di ogni anno scolastico, sia nel corso dello stesso
- 15) stipula di apposita polizza aziendale contro i rischi derivanti dalla gestione del servizio a cose e persone
- 16) ogni responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento dell'appalto o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerata l'Amministrazione Comunale
- 17) tutti gli oneri, obblighi ed adempimenti, diretti ed indiretti, riconducibili alle norme di sicurezza in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81 del 2008, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità per il Comune di Pecetto Torinese
- 18) tutte le ulteriori spese, anche se non elencate ma necessarie, per la regolare e completa attuazione del servizio.

## **Art. 8 – MEZZI E ATTREZZATURE**

I mezzi impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli, devono essere regolarmente revisionati e devono essere provvisti di copertura assicurativa illimitata a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

L'impresa deve avere in dotazione mezzi idonei sotto il profilo tecnico e di tipologia tale da adeguarsi alla situazione della viabilità e della conformazione del territorio comunale. I mezzi inoltre devono essere in numero sufficiente per assicurare il regolare svolgimento del servizio, ricorrendo, se necessario, all'integrazione del contingente. La loro capienza deve essere di almeno 25 posti, fatte salve eventuali utilizzi in deroga qualora se ne ravvisasse la temporanea e motivata necessità, di intesa con l'Amministrazione Comunale.

In particolare, tutti gli automezzi utilizzati devono essere opportunamente attrezzati per l'effettuazione del trasporto anche in presenza di condizioni climatiche avverse (ghiaccio, neve).

Per tutta la durata dell'appalto l'Impresa deve provvedere a mantenere gli automezzi adibiti al servizio in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché garantire la costante conformità degli stessi alle norme vigenti ed a quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Ai sensi del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 17 giugno 2021, recante "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada*", costituisce criterio premiante il rispetto dei limiti di emissioni di inquinanti e l'utilizzo di particolari grassi e oli lubrificanti.

## **Art. 9 - PERSONALE**

Il personale addetto sarà a totale carico dell'Impresa aggiudicataria, restando il Comune estraneo a qualsiasi rapporto economico – giuridico connesso a detto personale. L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto.

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del contratto, l'impresa si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti collettivi di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'impresa aggiudicataria risulta, pertanto, responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i..

L'impresa garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti e di ogni altro obbligo di legge.

L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporta l'introito automatico della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza accertata.

L'impresa sarà responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale addetto al servizio. L'elenco nominativo del personale di cui sopra dovrà essere, altresì, corredato degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, degli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente e della carta di qualificazione del conducente (CQC) in corso di validità. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione di tali documenti.

Il personale assegnato dall'impresa al servizio deve essere munito di distintivo riportante le generalità dell'autista e dell'impresa. Tale personale dovrà essere reclutato sulla base di adeguate attitudini relazionali e dovrà essere senza precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale.

L'impresa aggiudicataria deve impiegare personale proprio, il cui costo sarà a suo totale carico. Il personale dovrà essere in numero adeguato per garantire la regolare e tempestiva esecuzione dei servizi, anche in caso di assenza di qualche dipendente per malattia od infortunio; dovrà essere regolarmente assunto, assicurato e retribuito, sollevando il Comune da ogni obbligo e responsabilità relative.

Il personale dovrà sempre mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguati verso gli utenti, le autorità e il personale dipendente del Comune. Durante lo svolgimento del servizio è fatto divieto al conducente di far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio, fatta eccezione per il personale autorizzato (accompagnatori, personale addetto al controllo o soggetti preventivamente autorizzati dal Comune). È fatto divieto al conducente di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione, fumare durante il servizio, bere bevande alcoliche, prima e durante il servizio, e deviare dal percorso concordato. Il personale dell'impresa è tenuto a segnalare al Comune comportamenti non idonei sugli scuolabus da parte degli utenti. In caso di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida e/o all'interno del mezzo, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono personale per motivi non di assoluta emergenza) e, comunque, in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, accertati dal Comune e segnalati con adeguata motivazione, l'impresa è tenuta alla sostituzione del personale, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel successivo art. 18.

Con riferimento al servizio oggetto del presente capitolato, si applicano gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del relativo Codice di comportamento adottato dal Comune.

L'impresa si impegna a:

- richiamare e, se necessario, a sostituire i dipendenti con condotta non irreprensibile ovvero nel caso del venir meno del possesso dei requisiti richiesti;
- dotare tutti i dipendenti, addetti al servizio, di telefoni cellulari;
- comunicare al Comune, prima dell'inizio del servizio e, comunque, all'avvio di ogni anno scolastico, i nominativi dei dipendenti utilizzati ed i relativi recapiti di telefonia mobile, nonché ogni successiva eventuale variazione;
- comunicare al Comune il nominativo ed il recapito cellulare del responsabile del servizio, cui l'Ente possa fare riferimento per qualunque questione connessa all'effettuazione del servizio ed alla soluzione di eventuali criticità emerse.

#### **Art. 10 - RESPONSABILITA'**

Il servizio si intende esercitato a rischio e pericolo dell'impresa esercente. La ditta si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati dall'utente o da terzi, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.

Sarà obbligo della ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

La ditta dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati nel termine fissato nella relativa lettera di diffida, l'Amministrazione Comunale è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, sulla fideiussione.

E' fatto obbligo di provvedere, da parte dell'appaltatore, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi e soggetti terzi trasportati per

danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00. La copertura assicurativa dovrà garantire anche contro gli infortuni in salita ed in discesa degli utenti.

### **Art. 11 – CONTROLLI**

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 50 del 2016, il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di agevolare l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo del Comune e di predisporre tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari comunali.

La Ditta è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

### **Art. 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

L'Amministrazione Comunale è tenuta a:

- provvedere al pagamento del corrispettivo e dell'IVA;
- fornire l'elenco aggiornato di tutti gli utenti;
- avvisare la ditta in merito a sospensioni del servizio per qualsiasi motivo, non appena a conoscenza.

### **Art. 13 – TARIFFE**

La fruizione del servizio di trasporto scolastico è riservata agli utenti regolarmente iscritti al servizio. Alla determinazione delle tariffe provvederà il Comune, al quale sono destinati i relativi introiti.

### **Art. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE**

La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica, secondo quanto prevede l'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese inerenti il contratto, quelle di bollo e di registro, nonché le relative imposte e tasse, esclusa l'IVA che è a carico del Comune.

Qualora la Ditta aggiudicataria del servizio non si presenti entro il termine fissato per la stipula del contratto e non concorrano motivi da essere valutati dall'Amministrazione per una stipula tardiva, questa ha facoltà di dichiararla decaduta dall'affidamento, riservandosi la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di affidare l'appalto alla migliore offerta che segue nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute.

Il Comune si riserva di richiedere l'esecuzione del servizio in via d'urgenza anche nelle more di stipula del contratto, al fine di evitare l'interruzione del servizio.

### **Art. 15 – PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo mensile per il servizio complessivamente effettuato dall'impresa aggiudicataria, sarà eseguito dal Comune entro trenta giorni dalla data di accettazione della fattura emessa, previa acquisizione del DURC attestante la regolare posizione dell'appaltatore; la fatturazione avrà luogo con cadenza mensile posticipata rispetto all'effettuazione del servizio e dovrà riportare i giorni e le tratte.

Il corrispettivo verrà determinato moltiplicando l'importo offerto in sede di gara per il numero dei giorni di effettuazione del servizio.

Il corrispettivo rappresenta il compenso per ogni e qualsiasi prestazione dell'appaltatore, ivi incluse le spese relative agli automezzi utilizzati e di tutti gli altri oneri e spese inerenti il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Al rapporto si applica quanto previsto dalle vigenti normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 16 – REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, il contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria potrà essere sottoposto a revisione dei prezzi, per ogni anno scolastico di durata del contratto dopo il primo, su richiesta dell'Impresa, con applicazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevato dall'ISTAT (NIC), del mese di giugno e con riferimento ai 12 mesi precedenti. Tale prezzo, eventualmente rivisto, è applicabile dal mese di settembre (corrispondente all'inizio anno scolastico successivo) e rimane invariato per l'intero anno scolastico.

Non può essere considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 c.c. la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

L'eventuale richiesta di revisione di prezzo deve essere inoltrata al Comune entro il 31 maggio per valere dall'anno scolastico successivo. La mancata richiesta, entro il termine perentorio di cui sopra, si intende come conferma dei prezzi vigenti.

#### **Art. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità. E', altresì, vietato il subappalto, pena la perdita della cauzione e la possibilità dell'Amministrazione di risolvere il contratto e di pretendere il risarcimento dei danni conseguentemente subiti.

#### **Art. 18 - PENALITA'**

Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La ditta appaltatrice avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza significativa, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le fattispecie che possono dar luogo a penalità sono:

1. interruzione del servizio;
2. ritardi o gravi negligenze nello svolgimento del servizio;
3. mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti per il trasporto alunni;
4. comportamento scorretto, sconveniente o lesivo nei confronti degli utenti;
5. mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.)
6. gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.

Le penali saranno trattenute dal Comune direttamente sui crediti dell'impresa oppure sulla garanzia definitiva. Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo annuo del contratto, al netto di IVA. Qualora oggettive inadempienze rispetto alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

### **Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50 del 2006, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a) sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre tre giorni consecutivi;
- b) abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dal Comune, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- c) dopo la comminazione di sanzioni pecuniarie per un importo pari al 10% del valore contrattuale annuo;
- d) apertura di una procedura concorsuale;
- e) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'Impresa o al venir meno dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara;
- f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- g) grave difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Comune;
- h) impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- i) mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni, previste dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;
- j) cessione parziale o totale del contratto o subappalto;
- k) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- l) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del patto di integrità allegato alla lettera di invito.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune ha la facoltà di affidare il servizio a terzi, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico dell'Impresa con cui il contratto è stato risolto. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune può rivalersi su eventuali crediti, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Fuori dai casi indicati al presente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale viene indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50 del 2016, nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.

### **ART. 20 – RECESSO**

Il Comune ha diritto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50 del 2016, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con comunicazione all'Impresa.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con il Comune, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al medesimo Comune.

In caso di recesso da parte del Comune l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto previsto dal già citato art. 109.

Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge n. 135/2012, si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **Art. 21 - SOSPENSIONI E SCIOPERI**

Il servizio può essere sospeso con debito preavviso per:

- consultazioni elettorali o altri eventi che rendano le scuole inaccessibili;
- assemblee sindacali o sciopero del personale della scuola.

In materia di scioperi si applica al presente appalto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali e, in particolare, la legge 12.6.1990 n. 146.

Il servizio può essere sospeso senza preavviso in caso di ordinanze di chiusura per calamità naturali, emergenze sanitarie o inagibilità dei locali scolastici o altri eventi imprevedibili.

#### **Art. 22 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.**

Ai fini dell'eventuale predisposizione del documento unico sulla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, non si ravvisano rischi di interferenze nel senso previsto dalla norma citata.

Tale documento non è stato pertanto predisposto ma potrà essere integrato alla documentazione dell'appalto aggiudicato, qualora venissero a crearsi i presupposti.

#### **Art. 23 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Nel caso in cui insorgessero controversie inerenti e conseguenti al contratto relativo alla gestione del servizio e non sia possibile comporre tali controversie in via amministrativa, è competente il Foro di Torino.

L'impresa non è autorizzata ad interrompere il servizio, se non su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 24 - PROTEZIONE DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa vigente in materia e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con il contratto.

L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Ente Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. L'obbligo di cui sopra si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Impresa verrà designata *Responsabile del trattamento dei dati personali* ai sensi dell'art. 28 del Regolamento General Data Protection Regulation – GDPR 2016/679/UE.

## **Art. 25 - CLAUSOLA SOCIALE**

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'Impresa dei contratti collettivi di settore e della clausola sociale.

L'Impresa subentrante deve prioritariamente assumere, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50 del 2016, qualora disponibili, i lavoratori che già erano adibiti nell'appalto, quali dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano coerenti con l'offerta presentata e con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, secondo le modalità di cui alla Linea Guida ANAC n. 13/2019, presentando nella documentazione di gara il progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della presente clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

## **Art. 26 - NORMA DI RINVIO**

Il presente appalto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle disposizioni del codice civile, del D. Lgs. 50 del 2016 e di tutte quelle vigenti in materia di trasporti pubblici, nonché relative al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.

La ditta è tenuta, comunque, al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

### **ALLEGATI:**

- 1) Orari e percorsi anno scolastico 2022/2023